

## Contratto affitto box o garage

Il sig. \*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

il \*\*\*  
\*\*\*

e residente in  
\*\*\*

denominato locatore,  
\*\*\*

## CONCEDE IN LOCAZIONE

\*\*\*  
alla sig.ra  
\*\*\*

di seguito denominato conduttore, le seguenti unità immobiliari site in Roma (RM), via della Mendola, n. 179, distinte al Catasto Fabbricati al Foglio 224, Particella 1518, Sub. 57, Cat. C/6 mq 16 rendita 156,18 e al Foglio 224, Particella 1518, Sub 67, Cat. C/6 mq 14 rendita 136,65 adibite a uso esclusivo di box/garage, alle seguenti condizioni:

1. La locazione avrà durata di anni 9, con inizio dal 16/01/2020 e termine il 15/01/2029. Alla scadenza, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni, salvo sia data disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto;
2. il canone di locazione è convenuto in € 1.800,00 (milleottocento/00) annuali, da ripartirsi in numero 12 rate mensili anticipate di importo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuna, senza adeguamento annuale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT. Il conduttore si obbliga a corrispondere il predetto canone entro il giorno 20 di ogni mese.
3. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore.
4. Il conduttore dichiara di aver visionato gli immobili e di averli trovati in buono stato di conservazione e di manutenzione. Alla cessazione del contratto il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata e gli arredi ivi contenuti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento dovuto all'uso e/o la vetustà, pena il risarcimento del danno.
5. Il conduttore potrà concedere in sublocazione o in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare locata. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, addizione o miglioria al bene immobile e alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
6. il conduttore versa al locatore, a titolo di garanzia (eventuale) di tutte le obbligazioni assunte con la presente scrittura e quale deposito cauzionale la somma di 300,00 (trecento) pari a due mensilità, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione a seguito di verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali e previa verifica dello stato dell'unità immobiliare. Il locatore, con la firma del presente contratto, rilascia ampia quietanza del versamento del suddetto importo.

7. Sono a carico del conduttore le sole spese ordinarie, mentre quelle straordinarie restano a carico del locatore.

8. L'onere di registrazione del presente contratto è posto a carico del conduttore mentre le spese relative sono poste in egual misura a carico di entrambe le parti. Il presente contratto potrà essere modificato soltanto mediante atto scritto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 16/01/2020

\*\*\*